

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 febbraio 2022, n. 33  
**VAS-1824- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano urbanistica denominata: "PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) PER TUTTA LA CITTA' DI TARANTO".** Autorità procedente: Comune di Taranto (TA).

#### **La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Vista** la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Visto** il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

**Vista** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

**Vista** la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto "*Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR*";

**Vista** la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

**Vista** la DGR n. 674 del 26/04/2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 324 del 27.07.2021 con cui è stato assegnato, sino al 20.05.2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata “Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica” all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

#### PREMESSO CHE:

- in data 16/11/2021 il Comune di Taranto – Ufficio di Piano - Procedure Urbanistiche- attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
  - F\_238753\_AREA-PEBA-Shape-files.zip - AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
  - F\_238828\_Attestazione esclusione VAS.pdf - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
  - F\_238833\_01 - Relazione Tecnica.pdf– elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_238839\_02 - Elaborati Grafici.pdf– elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_238845\_03 - Allegato 1.pdf– elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_238851\_04 - Allegato 2.pdf– elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_238857\_05 - Allegato 3.pdf– elaborati del piano urbanistico comunale;
  - F\_238862\_DGC n. 299 del 09.11.2018.pdf – copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
  - F\_238868\_DGC n. 334 del 11.12.2019.pdf– copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
  - F\_238873\_DGC n. 366 del 14.10.2021.pdf– contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Taranto – Ufficio di Piano - Procedure Urbanistiche provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 “VIII: modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;”
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
  - in data 16.11.2021 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013 con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata ([http://www.sit.puglia.it/portal/sit\\_vas](http://www.sit.puglia.it/portal/sit_vas)) ed inviava a mezzo PEC la nota r\_puglia/AOO\_089/16/11/2021/0016616, con cui si comunicava al Comune di Taranto – Ufficio di Piano -

- Procedure Urbanistiche la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 08.12.2021 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO\_089/17890 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Taranto – Ufficio di Piano - Procedure Urbanistiche, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
  - la predetta nota prot. 17890 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio.
- in data 11.01.2022, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Taranto la nota prot.AOO\_089-143 del 11.01.2022 di comunicazione delle ragioni ostative (di seguito riportate) relative alla sussistenza della condizione di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII per il piano in oggetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.: *“Il “piano” in argomento, previsto dalle Leggi n. 41/1986, articolo 32 comma 21 e n. 104/1992, articolo 24 e redatto secondo le “Linee guida per la redazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PPEBA)” allegate alla DGR n.2062 del 18/11/2019, avente validità decennale, non costituisce, né determina “modifiche ai piani urbanistici comunali generali”, poichè trattasi di un programma di interventi/opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le disposizioni sopra richiamate, come si evince anche dall'allegato F\_238833\_01 - Relazione Tecnica: “Il PEBA si pone quale strumento necessario a favorire l'accessibilità pedonale della città, utile all'accessibilità degli spazi pubblici urbani con particolare riferimento alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Il Piano costituisce uno tra i numerosi strumenti che l'Amministrazione comunale sta attivando per l'implementazione della mobilità sostenibile, incentrati su una più ampia fruizione degli spazi e degli edifici pubblici urbani e sull'utilizzo di un articolato sistema di misure utili a garantire la massima accessibilità dei luoghi.”, pertanto la succitata condizione di esclusione non trova applicazione nel caso di che trattasi.”*
  - con la suddetta nota si comunicava, ai sensi del citato art.10bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art.17 del Regolamento Regionale n. 13/2015: *“L'Amministrazione comunale in indirizzo, in qualità di Autorità procedente, ha la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, che dovranno pervenire allo scrivente Sezione entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della presente (che si trasmette esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 47 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.”*
  - in data 24.01.2022 si acquisiva al n.664 di protocollo di questa Sezione la nota comunale prot. n. 11653/2022 del 20.01.2022 pervenuta a mezzo PEC in pari data, con cui il Comune di Taranto Urbanistica – Demanio Marittimo, esponeva le proprie osservazioni e controdeduzioni alla suddetta nota prot. 143/2022 trasmettendo la seguente documentazione integrativa:
    - Atto 2018\_222\_089\_DIR;
  - nella nota comunale si evidenzia che:  
*“In via preliminare si segnala che nella procedura di registrazione è stato selezionato il criterio di esclusione 7.2 lettera a) n. VIII ritenendo che un piano che non apporta modifiche ai piani urbanistici comunali generali e non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale e dei parametri urbanistici e/o edilizi (PEBA), è escluso dalla procedura di VAS così come è escluso un piano che apporta modifiche ai piani urbanistici comunale generali e non comporta incremento del dimensionamento globale e dei parametri urbanistici e/o edilizi. Si prende atto della errata interpretazione fatta dall'ufficio scrivente.”*

**Tutto quanto sopra premesso,**

**PRESO ATTO** delle succitate controdeduzioni comunali, nonché della documentazione integrativa trasmessa con la citata PEC del 20/01/2022;

**ATTESO che:**

nella suddetta nota comunale prot. n. 11653/2022 del 20.01.2022, viene riportato: *“Da un’analisi approfondita del R.R.n.18/2013 ss.mm.ii. e nello specifico dei criteri di esclusione individuati dall’art. 7 co.2 si ritiene, per il caso in esame, sussista la condizione di esclusione 7.2 lettera i) che ha ad oggetto: “i piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente volti a/l’adeguamento tecnico-funzionale di infrastrutture di mobilità esistenti, a condizione che gli interventi previsti ricadano nell’area di pertinenza o nelle fasce di rispetto delle medesime infrastrutture”. Il piano infatti è una mera ricognizione delle barriere architettoniche ed una indicazione operativa finalizzata alla individuazione degli interventi necessari per la loro eliminazione, ed è consistente nel censimento delle barriere architettoniche presenti lungo i percorsi e negli edifici pubblici o di interesse pubblico, limitandosi al rilievo della situazione esistente ed alla individuazione degli interventi tecnico-operativi finalizzati alla loro eliminazione [...]”;*

*“In conclusione, [...], considerando la natura stessa del piano che in sostanza può essere inteso come un programma di interventi/opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche soggetto a successive fasi di dettaglio, si ritiene sussistono le condizioni per escludere il piano dalla procedura di VAS ai sensi dell’art.7 del R.R.n.18/2013 ss.mm.ii., causa di esclusione 7.2 lettera i)”* differentemente dalla condizione selezionata in fase di registrazione, ossia la condizione di esclusione di cui all’art.7. comma 2 lettera a) punto VIII;

**RILEVATO, dall’esame della documentazione pubblicata dall’autorità precedente comunale sul portale ambientale regionale in fase di registrazione, e della documentazione allegata alla nota comunale prot. 11653/2022, che:**

- *“la Giunta Comunale con deliberazione n. 334 del 11.12.2019 ha approvato l’atto di indirizzo per la partecipazione del Comune di Taranto all’Avviso pubblico regionale per l’assegnazione del contributo finalizzato alla redazione del P.E.B.A, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2019, n. 2062, per uno dei quartieri per i quali non era stato ancora redatto;”* (Cfr: F\_238828\_Attestazione esclusione VAS);
- *“la Giunta Comunale con deliberazione n. 366 del 14.10.2021 ha adottato il P.E.B.A. per tutta la città di Taranto [...]”* (Cfr: F\_238828\_Attestazione esclusione VAS);
- *“Il PEBA si pone quale strumento necessario a favorire l’accessibilità pedonale della città, utile all’accessibilità degli spazi pubblici urbani con particolare riferimento alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.”* (Cfr: F\_238833\_01 - Relazione Tecnica);
- *“Il Piano costituisce uno tra i numerosi strumenti che l’Amministrazione comunale sta attivando per l’implementazione della mobilità sostenibile, incentrati su una più ampia fruizione degli spazi e degli edifici pubblici urbani e sull’utilizzo di un articolato sistema di misure utili a garantire la massima accessibilità dei luoghi.”* (Cfr: F\_238833\_01 - Relazione Tecnica);
- *“Il PEBA di Taranto, attraverso un’analisi puntuale della rete e degli ingressi, identifica le operazioni utili all’accessibilità degli spazi pubblici, intesi anche i percorsi, o destinati al pubblico (accessibilità), promuove l’utilizzazione degli spazi e delle attrezzature e dei mezzi di trasporto (visitabilità) e supporta l’accessibilità di tutte le strutture antiche o desuete (adattabilità).”* (Cfr: F\_238833\_01 - Relazione Tecnica);
- *“Gli interventi per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche hanno tre obiettivi fondamentali. Da una parte esprimono una casistica di possibilità e sintetizzano da questa le azioni che cercano di risolvere le problematiche rilevate. Dall’altra definiscono una priorità degli interventi per infrastruttura al fine dell’efficientamento della rete pedonale per le fasce di popolazione più deboli, che si costituisce come supporto agli uffici preposti alla manutenzione delle strade nell’indirizzo degli investimenti.”* (Cfr: F\_238833\_01 - Relazione Tecnica);
- *“Gli interventi che maggiormente definiscono la ricerca di soluzioni alle problematiche esposte sono schematicamente sintetizzabili nella seguente casistica (Comune di Taranto - PEBA 2019) generale. 1) Segnalazione mediante dispositivi di indirizzamento dei gradini e delle eventuali scalinate; 2) Protezione di eventuali salite, discese, scalinate, mediante dispositivi di tenuta, antiscivolo; 3) Costruzione di scalinate protette ed in sicurezza; 4) Delimitazioni delle aree di pertinenza mediante transennature, dispositivi*

*elettronici e segnalazioni luminose; 5) Delimitazioni delle aree con pericolo di caduta lungo i moli, mediante dispositivi antiscivolo e segnalazioni acustico-visive; 6) Eliminazione di eventuali pendenze trasversali mediante la demolizione e la ricostruzione del tratto, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta e le operazioni di finitura nel collegamento alle immediate preesistenze; 7) Sostituzione delle pavimentazioni ammalorate e non sufficienti ad una percorribilità in sicurezza. 8) Intensificazione delle ringhiere nei posti maggiormente pericolosi, in grado di garantire una protezione maggiore ai fini della sicurezza; 9) Sostituzione delle protezioni esistenti ma non sufficienti, con protezioni idonee; 10) Riduzione della quota dei marciapiedi in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico e di luoghi pubblici aperti sprovvisti di idoneo accesso; 11) Segnalazioni e mezzi tattili di orientamento in prossimità di tutti gli incroci stradali lungo i percorsi strutturali e lungo i percorsi storico-turistici di particolare importanza 12) Dove espressamente segnalato, ovvero lungo le discese pedonali, le scalinate, i pendii, è previsto l'inserimento esteso di corrimano strutturati, purché in sintonia con le specifiche di salvaguardia del patrimonio storico-artistico; 13) Abbattimento di murature in tufo e/o altro materiale per consentire un'accessibilità totale delle aree. Si fa particolare riferimento, considerando gli ambiti di piano, alle superfetazioni della Città Vecchia che impediscono la piena fruibilità dell'area, alle parti del Borgo che acquisiscono maggior efficienza dall'eliminazione degli impedimenti ed alle aree di Porta Napoli che acquisterebbero un valore maggiore inserite all'interno di nuovi percorsi strutturati; 14) Installazione di dispositivi di comando a tutti i semafori dell'area ed agli eventuali dispositivi di nuova installazione; 15) Ridipintura delle segnalazioni di attraversamento personale ed in tutte le segnalazioni esistenti; 16) In prossimità degli incroci è prevista la ricostruzione del marciapiede, con le operazioni come al punto 6), per garantire sufficiente spazio di manovra e idonea percezione dei vicoli in transito; 17) Si prevede l'installazione di idonei dispositivi luminosi lungo i percorsi strutturali che ne sono sprovvisti; 18) Piantumazioni nelle nuove aree verdi, considerata anche la piantumazione di manti erbosi; 19) Si prevede la spesa di manutenzione necessaria a tutti gli interventi dei punti precedenti. Nelle spese di manutenzione si considerano rilevanti quelle sulle aree verdi esistenti.” (Cfr: F\_238833\_01 - Relazione Tecnica);*

**VERIFICATA**, sulla base di quanto sopra rilevato, **la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera i) del Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii (anziché quella di cui all'art.7., comma 2, lettera a., punto VIII selezionata in fase di registrazione telematica)** relativa al piano in argomento, in quanto:

gli interventi proposti e descritti dal piano, in parte sopra sintetizzati, sono legati, in modo prioritario, all'adeguamento tecnico-funzionale ed al miglioramento delle infrastrutture legate alla mobilità urbana (strade, marciapiedi, accessi ad edifici pubblici e parcheggi, installazione di dispositivi di comando a tutti i semafori ecc.) ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, inoltre i suddetti interventi, così come rappresentati e per loro natura, *“ricadano nell'area di pertinenza o nelle fasce di rispetto delle medesime infrastrutture”*, in più, nel piano in oggetto, non sono indicate varianti ai piani urbanistici generali;

**TENUTO CONTO:**

- che le amministrazioni comunali, in qualità di autorità procedenti, sono pienamente responsabili in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, in un contesto di ampia pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, come evidenziato nella succitata nota r\_puglia/AOO\_089/16/11/2021/0016616;
- compete pertanto all'amministrazione comunale provvedere a rettificare l'erronea condizione di esclusione selezionata, provvedendo ad effettuare una nuova procedura di registrazione telematica;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto, di dover provvedere, con il presente atto, a confermare le ragioni ostative rappresentate nella succitata nota prot. AOO\_089-143 del 11.01.2022 con riferimento alla sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS di cui all'art.7.2 lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale n.18/2013 e quindi dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi;

**RITENUTO** altresì di dover disporre che:

- gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi si riterranno assolti allorquando l'amministrazione comunale procedente avrà provveduto a rettificare la registrazione effettuata, tramite l'attivazione di una nuova procedura di registrazione telematica sul Portale Ambientale regionale, in cui dovrà essere selezionata ed attestata la diversa disposizione regolamentare di esclusione dalla VAS e dovrà essere pubblicata la medesima documentazione oggetto della presente verifica a campione, oltre la documentazione integrativa trasmessa con la suddetta nota comunale prot.11653/2022 del 20.01.2022, ivi incluso l'atto di formalizzazione, nonché l'attestazione di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, al fine di restituire piena coerenza tra le informazioni ambientali presenti su detto Portale e la documentazione amministrativa ivi allegata;
- tale nuova procedura di registrazione verrà esclusa dal campionamento previsto nel periodo temporale di riferimento e si concluderà positivamente con la presa d'atto dell'avvenuta registrazione sul Portale Ambientale, atteso che la scrivente Sezione, con il presente provvedimento, ha verificato la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7.2 lettera i) del R.R. n.18/2013 ss.mm.ii. per il piano di che trattasi, come sopra riportato;
- il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica a campione relativa alla sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS del piano di cui all'oggetto, pertanto non esonera l'amministrazione comunale proponente e procedente dall'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati in materia ambientale per le opere a farsi;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.** Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di confermare** le ragioni ostative di cui alla succitata nota prot. AOO\_089-143 del 11.01.2022 con riferimento alla sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS di cui all'art.7.2 lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale n.18/2013 e quindi dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi "PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) PER TUTTA LA CITTA' DI TARANTO";
- **di demandare** al Comune di Taranto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi tramite l'attivazione di una nuova procedura telematica di registrazione sul Portale Ambientale regionale, in cui venga selezionata la diversa disposizione regolamentare di esclusione dalla VAS invocata, allegando alla stessa la documentazione già pubblicata con

la presente registrazione comprensiva della documentazione integrativa trasmessa con la suddetta nota comunale prot. 11653/2022 del 20.01.2022, ivi incluso l'atto di formalizzazione, nonché l'attestazione di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, al fine di restituire piena coerenza tra le informazioni ambientali presenti su detto Portale e la documentazione amministrativa ivi allegata;

- **di disporre** che tale nuova procedura di registrazione verrà esclusa dal campionamento previsto nel periodo temporale di riferimento e si concluderà positivamente con la presa d'atto dell'avvenuta registrazione sul Portale Ambientale, in quanto la scrivente Sezione con il presente provvedimento ha verificato la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7. comma 2 lettera i) del R.R.n.18/2013 ss.mm.ii. per il piano di cui si tratta;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica a campione relativa alla sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS del piano di cui all'oggetto ai sensi del Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii., pertanto non esonera l'amministrazione comunale proponente e procedente dall'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati in materia ambientale per le opere a farsi;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Taranto, Ufficio di Piano - Procedure Urbanistiche;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
  - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n. 8 fasciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
  - 1) sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
  - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente ad interim**  
**della Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
(Dott.ssa Antonietta Riccio)